

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche

Servizio Cimiteri e Forti

viale Ancona 63 - Venezia Mestre

C.I. 15009 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE - PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (M5C2.2.1)

CUP: F73D21002200001 CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 87 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, articolo 43, commi da 3 a 7, 9, 10, e 11, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

		importi in euro
1	Importo esecuzione servizio	€ 488.998,98
2	Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 69.992,27
3	Costo della manodopera (al netto di SG e utile)	€ 38.841,54
Т	Totale appalto (1 + 2 +3)	€ 558.991,25

Il progettista

ing. Nicola Cirino

Il responsabile unico del progetto

arch. Silvia Caniglia







SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni
- Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto
- Art. 3. Normativa di riferimento
- Art. 4. Documenti facenti parte integrante dell'appalto
- Art. 5. Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 6. Categorie dei Servizi
- Art. 7. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
- Art. 8. Pari opportunità e inclusione lavorativa
- Art. 9. individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi
- Art. 10. Rappresentante, sede e recapito dell'Operatore economico; direttore di cantiere
- Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti e l'esecuzione
- Art. 12. Durata dell'appalto
- Art. 13. Consegna delle aree, inizio ed ultimazione del servizio e riconsegna delle aree
- Art. 14. Cause sopravvenute sospensioni
- Art. 15. Proroghe
- Art. 16. Penali in caso di ritardo
- Art. 16 bis. Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa
- Art. 17. Premio di accelerazione per la fase di esecuzione
- Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità
- Art. 19. Variazioni
- Art. 20. Obblighi di pubblicazione per le varianti
- Art. 21. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
- Art. 22. Prescrizioni Linee Guida DNSH
- Art. 23. Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 24. Subappalto
- Art. 25. Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 26. Pagamento dei subappaltatori
- Art. 27. Disposizioni per l'operatore economico
- Art. 28. Garanzia provvisoria
- Art. 29. Garanzia definitiva
- Art. 30. Riduzione delle garanzie
- Art. 31. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
- Art. 32. Danni di forza maggiore e di terzi
- Art. 33. Disciplina e buon ordine del cantiere, direzione tecnica del cantiere
- Art. 34. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi a carico dell'Operatore Economico
- Art. 35. Occupazione di suolo
- Art. 36. Conformità agli standard sociali
- Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- Art. 40. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 41. Piano operativo di sicurezza (POS)
- Art. 42. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
- Art. 43. Esecuzione d'ufficio
- Art. 44. Durata giornaliera delle attività

- art. 45. Anticipazione del prezzo
- Art. 46. Pagamenti
- Art. 47. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 48. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e di congruità della manodopera
- Art. 49. Risoluzione dell'appalto
- Art. 50. Comunicazioni/Stazione Appaltante di natura economica amministrativa
- Art. 51. Il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 52. Mezzi ed attrezzature
- Art. 53. Controllo della Stazione Appaltante
- Art. 54. Fallimento dell'operatore economico
- Art. 55. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 56. Terre e rocce da scavo
- Art. 57. Custodia del cantiere
- Art. 58. Cartello di cantiere
- Art. 59. Casi particolari di penali e deprezzamenti
- Art. 60. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 61. Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 62. Disciplina antimafia
- Art. 63. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
- Art. 64. Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 65. Criteri Ambientali Minimi
- Art. 66. Foro competente, ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
- Art. 67. Trattamento dati personali
- Art. 68. Osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e capitolato
- Art. 69. Proprietà dei dati

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. Esecuzione di bonifica ambientale (e contestuale bonifica bellica) presso il sito denominato Forte Manin in via Orlanda snc adiacente al Parco San Giuliano.

L'intervento è preliminare all'esecuzione dell'intervento di recupero del Forte Manin per attività culturali ed è finanziato con fondi PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (M5C2.2.1).

L'appalto costituisce il primo stralcio del progetto di bonifica dei suoli insaturi per l'area denominata "ex Polveriera Manin", ubicata nella Macroisola Campalto-Osellino, in località Mestre, in Comune di Venezia.

Tale stralcio riguarda parte dell'area nella quale sono presenti i due edifici del forte ed i resti archeologici. Rimangono escluse:

- Le aree dell'isolotto a Nord;
- Le aree dei canali perimetrali il cui scavo, comprese le due connessioni con il Canale Osellino, è previsto nell'intervento di riqualificazione del fiume Marzenego Osellino finanziato dalla Regione ed a cura del Consorzio di bonifica Acque Risorgive.

L'appalto prevede l'allontanamento dei cumuli ivi presenti e derivanti dalla precedente bonifica bellica eseguita su parte dell'area, l'esecuzione della bonifica bellica ove insistono i cumuli, l'analisi del materiale costituente i cumuli che fornisca la caratterizzazione degli stessi per la classificazione dei materiali stessi per il loro conferimento a discarica e per il riutilizzo in sito. Sono pertanto previste le operazioni di preparazione dell'area con decespugliamento degli elementi vegetali infestanti, lo scavo nelle aree individuate in progetto (sia relativamente alla bonifica in essere che all'intervento edile che ne consegue), lo spostamento dei cumuli di materiale di riporto all'interno dell'area già sottoposta a verifica bellica, previa interruzione dei percorsi diretti, bonifica bellica del sedime sottostante i cumuli e nelle rimanenti aree non in precedenza indagate, il trasporto dei materiali a discarica, trasporto di nuovo materiale per livellare le aree a quota, previa sempre interruzione dei percorsi.

Sono altresì previsti a carico della ditta i rilievi topografici pre-intervento e postintervento.

3. Sono compresi nell'appalto tutte le operazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di Bonifica approvato con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari esecutivi e di operatività del cantiere dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e secondo le prescrizioni operative contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi decisoria indetta dalla Regione Veneto in data 29/09/23 per l'approvazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica e del Progetto Operativo di Bonifica – primo stralcio, ai sensi della Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06, approvato con Decreto Regionale n. 97 del 30/10/23. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i

miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute o che, sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara, oggetto del contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante

- 4. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente il d.m. n. 49 del 2018.
- 5. L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, alle aree e agli uffici.
- 6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	F73D21002200001

- 7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:
 - a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprensivo di allegati;
 - b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori) e all'Allegato A, quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);
 - c) **d.m. n. 49 del 2018**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione);
 - d) **d.m. n. 248 del 2016**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice dei contratti);
 - e) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - f) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 8. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:
 - a) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione

- appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- b) **Aggiudicatario**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) cui è affidato l'appalto;
- c) **RUP**: Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti;
- d) **DL/DEC**: l'ufficio di direzione dei lavori (esecuzione del contratto), titolare della direzione dei lavori (direttore dell'esecuzione del contratto), composto dal direttore dei lavori responsabile (direttore dell'esecuzione del contratto), tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi del capo I dell'allegato II.14 del Codice dei contratti e del d.m. n. 49 del 7/03/2018, oltre che, se presenti, da direttori operativi e ispettori di cantiere;
- e) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;
- f) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti, della parte II dell'allegato II.12 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- g) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- h) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- i) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 41 comma 13 del Codice dei contratti;
- Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Costi di sicurezza** (anche **CSC**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi dell'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- n) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Documentazione di gara:** si intendono i documenti elencati all'art. 82 del Codice dei contratti;

p) Lista per l'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante la documentazione posta a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

			Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
a)	Servizi a misura	€	485.680,68	
b)	Oneri sicurezza (OS) per Bonifica ambientale - inclusa Bonifica Sistematica Terrestre (BTS)	€		69.992,27
c)	Servizi in economia su a)	€		3.318,30
d)	costi stimati manodopera:			i costi della manodopera sono quelli riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento
	Totale			
	TOTALE IMPORTO APPALTO $(a + b + c)$	€		558.991,25

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: soggetti a ribasso:

a) Servizi a misura (si fa riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con la "lista offerta prezzi")

non soggetti a ribasso:

- b) Oneri sicurezza (costi della sicurezza previsti nel CME Sicurezza)
- c) Economie (liste in economia)

mentre per:

d) costi manodopera "I costi della manodopera sono quelli riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento, nei quali per ciascuna voce è stata considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la posa in opera a regola d'arte"

All'interno della voce a) sono stimate le seguenti incidenze, comprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

1) incidenza delle spese generali (SG): 15%;

2) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera individuati nelle corrispondenti voci del prezzario applicabile. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera, così come individuati nel computo metrico estimativo, non sono soggetti al ribasso.

- 6. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 e 102 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti, il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Igiene Ambientale – Aziende Private e Municipalizzate in vigore dal 01.03.2023 al 28.02.2026 Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori: CONFLAVORO PMI, CONFSAL, FESICA.
- 7. Gli importi sono stati determinati con i seguenti criteri:
- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del Prezzario della Regione Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023).
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
- c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 5 aprile 2023, n. 12, del settore edile e dell'area territoriale di Venezia.

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché delle eventuali opzioni di rinnovo e proroga.

Art. 3. Normativa di riferimento

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive."
- Decreto Legge 25 gennaio 2012 n.2 "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale";
- Decreto Ministeriale 05 aprile 2006 n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure" convertito con L. 108 del 29.07.21;
- L. 24.03.2012 n. 28 "Interpretazione autentica dell'art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Disposizioni in materia di matrici ambientali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti";

Inoltre si considerano, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni richieste nel presente appalto di servizi:

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è finalizzato e comunque quella meglio rispondente all'azione di bonifica dell'area alla luce delle prescrizioni contenute nel Decreto Regione Veneto n. 97 del 30/10/2023.
- 2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di opere pubbliche e di finanziamento PNNR e più nello specifico:
- a) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;
- b) il D.Lgs n. 159/2011 e s.m. e i.;
- c) tutte le norme vigenti in materia ambientale;
- d) il vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019
 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel
 settore dei contratti pubblicità di lavori, servizi e forniture reperibile e consultabile al
 seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
- e) il c.d. "*Decreto Semplificazioni*", D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., ed il c.d. "*Decreto Semplificazioni bis*", D.L. n. 77/2021, convertito con modicazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i.;
- f) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";
- g) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- h) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
- i) il Decreto Ministeriale 04/04/2022, con cui è stato ammesso a finanziamento l'intervento di C.I. 15009 RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI -

- SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (M5C2.2.1) CUP F73D21002200001 per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 (o.f.c.), laddove si prevede che il progetto garantisca un target di mq 6.750,00;
- I) l'atto d'obbligo PG 200669/2022 sottoscritto dalla Stazione Appaltante per il rispetto dei milestones derivanti dall'attuazione dei finanziamenti PNRR che individua i termini temporali da rispettare al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR per i progetti ricompresi nel finanziamento che, oltre oltre all'obbligo di stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023, vi sono:
 - dalla data di consegna dei lavori al 30 settembre 2024 deve essere eseguito il 30% dell'opera e deve già essere stato corrisposto il relativo pagamento;
 - entro il 30 novembre 2025 devono essere definitivamente concluse tutte le lavorazioni;
 - entro il 31 marzo 2026 deve essere redatto e trasmesso a rendicontazione il certificato di collaudo;
- 5. Con riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", si richiama la scheda 5: interventi edili e cantieristica generica non connessi alla costruzione/rinnovamento di edifici
- Delegated Act C(2021) 2800 Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- European Water Label (EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".
- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. "requisiti minimi");
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale");
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Art. 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
- D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);
- Normativa regionale ove applicabile;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;

Art. 4 - Documenti facenti parte integrante dell'appalto

Fanno parte integrante dell'appalto:

- Il presente capitolato d'appalto;
- Trasmissione Decreto Regione Veneto n.97_2023_AdR_POB_F. Manin
- Decreto Regione Veneto n. 97 del del 30/10/2023 con Verbali delle conferenze di Servizio approvate dal Decreto stesso;
- Forte Manin POB con allegati (= progetto di bonifica suoli insaturi 1 stralcio con allegati)
- Forte Manin POB integraz CDS 05.09.23 (= progetto di bonifica suoli insaturi 1 stralcio con integrazioni CdS)
- scheda n. 5 (DNSH)
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi
- analisi nuovi prezzi
- determinazione manodopera
- lista categorie e forniture per l'appalto
- piano di sicurezza e di coordinamento e tavv 1-2-3
- stima sicurezza
- schema di contratto

Art. 5. Modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato **a misura** ai sensi dell'art. 32 c. 7 dell'allegati I.7 al Codice dei Contratti.
- 2. E' stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che la parte di servizi a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di

contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Resta fermo quanto previsto all'art. 2 e all'art. 25 in relazione alle prestazioni in economia.

Per i servizi indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura";

- 3. I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.
- 4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
- 5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
- 6. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 6. Categorie dei Servizi

1. Le lavorazioni previste necessitano dell'iscrizione all'albo dei Gestori Ambientali – Categoria 9 classe D (fino a € 1.000.000). L'esecuzione del servizio prevede la contestuale esecuzione delle bonifiche belliche (nell'ambito degli oneri della sicurezza) e nello specifico Bonifica Sistematica Terrestre (BTS) – categoria Terrestre (B. TER) classif. I con relativa iscrizione all'Albo nazionale. Si chiede altresì il possesso della Categoria OG12 e relativa SOA per le Bonifiche Ambientali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti le opere sono classificate nella seguente categoria:

- OG12 per € 558.991,25 che si suddividono:
- Servizi di Bonifica Ambientale OG12 per € 485.680,68 (al netto degli oneri di sicurezza)
- Sicurezza importo di € 69.992,27 (di cui, per la sola Bonifica Bellica pari a € 49.840,53 è richiesta iscrizione all'apposito albo nazionale presso il Ministero della Difesa)

- 2. L'importo dei servizi ammontano a € 485.680,68, che corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, e per il quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, è richiesta la classifica di cui al c. 1.
- 3. Ai fini dell'articolo 18 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui è stata definita la categoria OG12.

Art. 7. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

- 4. Tutte le prestazioni, sia che rientrino nell'importo dei servizi di bonifica ambientale che negli oneri della sicurezza, compresi quelli relativi alla bonifica bellica, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi del CAPO 4 del presente capitolato.
- 5. Nei servizi sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta norma:
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi
 - i) guardiania dei cantieri
 - i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
- 5. Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle predette lavorazioni o prestazioni, lo potrà fare solo alle condizioni di cui all'articolo 24 del presente CSA.
- 6. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 120 comma 9 del Codice dei contratti.

Art. 8 - Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 108, si impegna a consegnare in sede di presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del DIgs 11 aprile 2006 n. 198, con l'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere

regionale di parità o l'attestazione della sua contestuale trasmissione, ed entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà altresì essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

Art. 9 - individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

- 1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti dev'essere corredata dalle dichiarazioni allegate al presente capitolato relative alla comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e all'assenza di conflitto di interessi, secondo quanto disposto dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori", allegate alla Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. Nell'eventualità del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentate anche dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Rappresentante, sede e recapito dell'Operatore economico; direttore di cantiere

- L'1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto integrato dal domicilio digitale come dichiarato dall'appaltatore nei registri della Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura; a uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Se l'appaltatore non conduce direttamente le lavorazioni, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su

richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL/DEC e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
- 6. L'Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori/Esecuzione Contratto che verrà designata dall'Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti e l'esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. In ogni caso l'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
 - a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
 - b) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:
 - secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lettera A), se disponibile;
 - se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;
 - se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal

Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

- c) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere, lavorazioni e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al DM 17 giugno 2021 (pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021 automezzi), DM n. 63 del 10 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020 verde), DM 23 giugno 2022 n.255 (pubblicato GURI n. 182 del 5 agosto 2022 in vigore dal 3 dicembre 2022 rifiuti urbani).
- 3. La DL/DEC può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL/DEC, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
 - a) i materiali da utilizzare sono sottoposti all'approvazione della DL/DEC, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;
 - b) la DL/DEC, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente superflue ed arbitrarie.
- 4. L'appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del DL/DEC o, tramite questi, del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si è aggiudicato il contratto, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica.

Art. 12 - Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna delle aree interessate allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato e il verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio tra il DL/DEC e l'appaltatore.

Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

L'operatore economico si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle attività anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc., precisando che detto servizio non può essere sospeso o rallentata la sua esecuzione.

Art. 13. Consegna delle aree, inizio ed ultimazione del servizio e riconsegna delle aree

La consegna dell'area – inizio attività delle aree interessate per l'effettuazione delle attività previste verrà effettuata, previa comunicazione all'operatore economico, nel giorno a tal fine stabilito, comunque è da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto.

Viene redatto verbale di consegna che deve essere controfirmato dal DEC e dal Direttore Tecnico dell'Impresa. Il servizio decorrerà, quindi, dal giorno della consegna.

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo e, nello specifico, può essere eseguita in via d'urgenza per garantire il rispetto delle tempistiche PNRR, ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 – "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure" convertito con L. 108 del 29.07.21, nel rispetto dell'art. 17 comma 9 del Codice dei Contratti.

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'operatore economico assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'operatore economico deve documentare al RUP gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.).

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato, si applicheranno le penali enunciate negli specifici articoli e negli specifici dello stesso, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dalla Stazione Appaltante; le penali contabilizzate verranno detratte dalla somma portata dalla prima fattura liquidabile presentata dall'operatore economico.

E' altresì previsto a carico della ditta il rilievo topografico dello stato di fatto prima dell'esecuzione delle lavorazioni, come previsto nei verbali approvati con Decreto Regione Veneto n. 97 del 30/10/2023.

A seguire, l''appaltatore dovrà avvertire con ampio anticipo il RUP e la Direzione Lavori/Esecuzione contratto comunicando l'inizio degli scavi e dell'allontanamento dei rifiuti.

Ultimazione servizio - riconsegna aree

Alla data prevista di scadenza o di ultimazione del servizio, il DEC redigerà apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Tale atto sarà sottoscritto dall'operatore economico dopo le opportune verifiche. Contestualmente si procederà

Prima dell'avvenuta ultimazione del servizio e prestazioni, il DEC informerà per iscritto la Stazione Appaltante affinché si possano attivare le necessarie operazioni in contraddittorio e di certificazione dell'avvenuta bonifica mediante l'esecuzione delle prove e misurazioni in presenza degli operatori ARPAV, e del collaudatore incaricato dalla Stazione Appaltante, per la verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nel Decreto Regione Veneto n. 97 del 30/10/2023. Sono previsti a carico dell'operatore economico l'assistenza alle

operazioni di collaudo e il rilievo topografico post intervento come richiesto nei verbali approvati con Decreto Regione Veneto n. 97 del 30/10/2023.

Art. 14 - Cause sopravvenute - sospensioni

La sospensione e ripresa del servizio, è regolata come segue:

- a) qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere di particolari e circostanziati servizi o attività, il Direttore dell'esecuzione del contratto, d'ufficio o su richiesta dell'operatore economico, potrà ordinare la sospensione delle attività disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione;
- b) per cause derivanti dalle operazioni di bonifica bellica da eseguirsi nelle aree oggetto del presente appalto;
- c) fuori dei casi previsti dal precedente comma, il RUP o suo delegato potrà, per ragioni di pubblico interesse o altre necessità, ordinare la sospensione delle attività per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività stesse e mai per più di sei mesi complessivi.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai precedenti punti del presente articolo, non spetterà all'operatore economico alcun compenso o indennizzo. Per la sospensione disposta per colpa dello stesso nei casi, modi e termini indicati al precedente punto c) (colpa dell'operatore economico) del presente articolo, non spetterà a costui alcun compenso o indennizzo, fatti salvi i maggiori danni a favore della Stazione Appaltante e l'applicazione delle relative penali. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione delle attività.

Art. 15. Proroghe

- Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati 0 da impedimenti dall'Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione Committente e terzi.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3. La richiesta è presentata alla DL/DEC, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL/DEC.
- 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice dei contratti. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o

- superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.
- 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 6. La mancata pronuncia espressa del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
- 7. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice dei contratti, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 16. Penali in caso di ritardo

- 1. Ai sensi dell'articolo 126 comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla DL/DEC per la consegna delle stesse ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio delle attività per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL/DEC;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino delle attività non accettabili o danneggiati.
- 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 18;
- 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo delle lavorazioni ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo delle lavorazioni di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo delle lavorazioni ancora da eseguire e all'importo delle lavorazioni di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL/DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'appaltatore mediante tempestiva

- annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo cui all'articolo 46.
- 7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, essendo appalto PNRR; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
- 8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa

1. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e dall'art. 8 c. 1 presente capitolato, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento di tale violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate. (cfr linee guida pari opp PNRR/PNC punto 5.).

(EVENTUALE, solo per appaltatore con più di 50 dipendenti)

Qualora l'appaltatore non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 8 c.2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.

oppure

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 50 dipendenti)

- 2. Qualora l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 8 commi 1 e 3 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazione per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.
- 3. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, l'appaltatore sarà interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
- 4. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo non può superare complessivamente il 20% dell'importo dell'appalto;
- 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa.

Art. 17- Premio di accelerazione per la fase di esecuzione

1. In ottemperanza al disposto dell'art. 50 comma 4 del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione delle attività avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un **premio di accelerazione pari allo 1 per mille** (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili pari a 8.300,00 (o.f.e.) nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che quanto eseguito sia conforme alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

- 1. Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti, prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore predispone e consegna alla DL/DEC un programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
 - 5. L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma al DEC e al RUP con cadenza bisettimanale a partire dalla consegna dei lavori, mediante compilazione di apposito documento e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire al DL/DEC un monitoraggio costante dell'andamento delle prestazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma. Tale adempimento sarà oggetto di specifica attestazione in sede di rendicontazione, in ottemperanza al disposto delle "Linee Guida per lo svoglimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di

competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori", allegate alla Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 19. Variazioni

Non sono ammesse variazioni all'esecuzione del contratto se non in casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le varianti in ogni caso non possono avere luogo senza che siano state formalizzate dal RUP incaricato dalla Stazione Appaltante.

In caso in cui l'operatore economico effettui delle varianti non autorizzate, oltre alla risoluzione del contratto non avrà diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo e/o rimborso e/o indennità per i servizi non previsti dal capitolato e dal contratto.

In caso di accertamento di esecuzione di varianti non autorizzate l'affidatario sarà tenuto – a semplice richiesta della Stazione Appaltante - a ripristinare lo stato preesistente alla modifica, a proprie spese e senza alcun compenso, fatto salvo l'obbligo di risarcire la Stazione Appaltante degli eventuali danni derivanti dall'esecuzione delle varianti non autorizzate.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 120 comma 5 del Codice dei contratti, non sono considerate modifiche sostanziali gli interventi disposti dalla DL/DEC per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, qualora:

- a) non sia alterata la struttura del contratto;
- b) non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- c) non si introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- d) non cambi l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- e) un nuovo contraente non sostituisca quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) del Codice dei contratti.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

Art. 20. Obblighi di pubblicazione per le varianti

- 1. Ai sensi dell'art. 120 comma 14 del Codice dei contratti, un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) della medesima disposizione, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice dei contratti.
- 2. In relazione alle modifiche del contratto e alle varianti in corso d'opera, si osservano gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 al Codice dei contratti. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

Art. 21. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
- 2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per le lavorazioni e prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
- 3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti: il prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di giunta regionale n. 317 del 29 marzo 2023 e i prezzari riconosciuti a scala nazionale.
- 4 I predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 5 comma 7 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.
- 5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Art. 22 - Prescrizioni Linee Guida DNSH

- 1. In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" l'Appaltatore si impegna ad adempiere alle prescrizioni delle scheda numero 5 così come specificamente declinate nel capitolato tecnico, nonché a rispettare le condizionalità specifiche e i principi trasversali del PNRR.
- 2. Al fine di consentire alla DL/DEC, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH, così come specificamente declinato dalla scheda operativa n. 5, l'Appaltatore è tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta ad attestare il rispetto delle condizioni previste.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione di crediti

- 1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
- 3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
- 4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Art. 24 - Subappalto

- 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti è ammesso ad eccezione delle seguenti lavorazioni e opere che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice dei Contratti, intende riservare all'aggiudicatario:
 - 50% della categoria prevalente OG12
- 2. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
- 3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché una quota superiore al 50% dell'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
- 4. Le seguenti prestazioni (bonifica bellica) possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire l'esecuzione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
- 5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 6. Ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice dei contratti il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
 - Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture o servizi elencate all'art. 119 comma 3 del Codice dei contratti.
- 7. L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;
- c) all'atto dell'offerta vengano indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.
- 8. L'appaltatore è tenuto a trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 9. L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice dei contratti. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 10. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 11. Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del Codice dei contratti, la stazione appaltante assicura che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai lavoratori in subappalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, a fronte di formale contestazione il RUP, o il responsabile della fase dell'esecuzione ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 12. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti.
- 13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

- 14. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 15. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Art. 25. Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 2. La DL/DEC e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 56, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
- 5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a) del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 26. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica

- in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
- 2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del comma 6 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- 3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 57, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 31, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 56, comma 2 e 57, comma 4;
 - e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso.
- 4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
- 5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
- 6. Ai sensi dell'articolo 119 comma 6 del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
- 7. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del d.l. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
- 8. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL/DEC, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
- 9. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 27 – Disposizioni per l'operatore economico

Le disposizioni di seguito elencate sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo essendo le casistiche possibili e riscontrabili impossibili da definire a priori anche a seguito di eventuali variazioni normative a cui l'operatore economico dovrà comunque adeguarsi senza che per questo ne possa vantare indennizzi di sorta.

Inquadramento contrattuale

L'operatore economico si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (Lavoro Igiene Ambientale – Aziende Private e Municipalizzate in vigore dal 01.03.2023 al 28.02.2026 Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori: CONFLAVORO PMI, CONFSAL, FESICA) e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Adempimenti dell'Operatore Economico

- Direttore Tecnico e responsabile per la sicurezza: entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, l'operatore economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il nominativo del Direttore Tecnico incaricato.
- Disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008): l'operatore economico deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in

materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo i piani delle misure di sicurezza dei lavora- tori ai sensi delle norme vigenti.

- Tutte le attività previste nel presente capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Appalto.
- Qualora la Stazione Appaltante riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l'Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'operatore economico il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.
- L'operatore economico provvederà a dotare il personale impiegato, a propria cura e spese, dei DPI previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti contenenti MCA.
- L'operatore economico si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative di assicurazione in materia di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva quali impianti, ecc.

Rapporti con la Stazione Appaltante L'operatore economico ha i seguenti obblighi:

- 1. comunicare al RUP e/o al soggetto allo scopo delegato tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e tutti i dati che la Stazione Appaltante ritenga opportuno raccogliere a fini statistici e per ottemperanza alle prescrizioni connesse al finanziamento PNRR come indicato negli artt. 8 e 9.
- 2. L'appaltatore dovrà avvertire con ampio anticipo il RUP e la Direzione Lavori/Esecuzione contratto comunicando l'inizio degli scavi e dell'allontanamento dei rifiuti.

Rapporti con le maestranze

L'operatore economico ha i seguenti obblighi:

- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;
- 3. l'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l' operatore economico sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed

- indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'operatore economico e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- 4. la responsabilità, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, deve essere tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, l'operatore economico non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

Art. 28. Garanzia provvisoria

- 1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura.
- 2. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In caso di cauzione, essa è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 6. In ipotesi di garanzia fideiussoria, essa va invece formulata e presentata secondo le modalità di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 106 del Codice dei contratti.
- 3. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- 5. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione ed è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 6. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 29. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al

- 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità emesso dal collaudatore a seguito delle verifiche eseguite in concordato con gli operatori ARPAV e secondo le modalità previste dal comma 7 La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria.
- 3. L'appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 8. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei servizi, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di verifica di conformità redatto dal collaudatore a seguito delle verifiche eseguite in concordato con gli operatori ARPAV.
- 4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità (intesa come ai commi 2 e 7)nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 30. Riduzione delle garanzie

- 1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto:
- a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 c.3 del Codice dei contratti;
- 2. In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
- 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
- 6. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), può essere comprovato da separata e adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 31. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e servizi, e che preveda una garanzia per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
- 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta: partita 1) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - partita 2) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
- 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
- 7. Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del Codice dei contratti, tutte le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante

Art. 32 - Danni di forza maggiore e di terzi

Nel caso in cui nell'area oggetto dell'intervento si verificassero danni per causa di forza maggiore (fulmini, terremoti, alluvioni, ecc.) o altri danni da terzi (vandalismi, incendi, ecc.) la denuncia dei danni subiti deve sempre essere fatta alla Stazione Appaltante per iscritto entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto alla non applicazione della penale relativa.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'operatore economico e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc. Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto all'operatore economico per eventuali maggiori attività conseguenti ad eventi atmosferici avversi, anche di notevole entità, statisticamente prevedibili.

E' a carico dell'operatore economico il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza della stessa.

Art. 33 - Disciplina e buon ordine del cantiere, direzione tecnica del cantiere

- 1. L'operatore economico è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale e ad eventuali subappaltatori, le norme di legge vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 2. L'operatore economico, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio.
- 3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico designato dall'operatore economico.
- 4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni in capo al Direttore.

5. L'operatore economico è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Al Direttore Tecnico del cantiere competono tra le altre, le responsabilità riguardanti:

- le modalità dei sistemi di conduzione ed organizzazione del servizio e di direzione del cantiere;
- il controllo relativamente all'osservanza delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza da parte di tutti i lavoratori dell'operatore economico, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere.
- Pertanto ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni è propria ed esclusiva dell'operatore economico.

Art. 34 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi a carico dell'Operatore Economico

La Stazione Appaltante, con il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto, ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'operatore economico di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Il RUP potrà, avvalersi di collaboratori e comunicherà all'operatore economico i nominativi.

Il Direttore Tecnico incaricato dall'operatore economico, munito dei necessari poteri e deleghe per la conduzione dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza nei confronti dell'Operatore economico dovranno essere fatte in contraddittorio alla presenza del Direttore Tecnico dell'operatore economico che assumerà in tal caso il ruolo di referente e si provvederà anche per iscritto e nelle modalità previste dal presente capitolato e dal D.Lgs. 36/2023.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle attività previste devono intendersi a completo carico dell'operatore economico, anche se non esplicitamente citati nel presente articolo.

Durante l'esecuzione dei servizi/lavori, l'operatore ha l'obbligo di predisporre, a sua cura e spese:

- 1. le misure di protezione atte ad evitare danni a chiunque e a qualunque manufatto presente nell'area e nelle adiacenze;
- 2. le prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali occorrenti per controllare la rispondenza alle condizioni contrattuali;
- 3. la sorveglianza del cantiere;
- 4. per i servizi oggetto del presente appalto è previsto l'esonero del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (dell'Amministrazione Comunale di Venezia);
- 5. il risarcimento di danni imputabili a sua negligenza;
- 6. il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazioni degli operai;
- 7. la formazione e manutenzione delle strade di accesso al cantiere, nonché di quelle che formano la sede dei servizi, compresa la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- 8. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- 9. fornire adeguata documentazione fotografica delle attività svolte con divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- 10. garantire che da parte dei subappaltatori venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le attività;
- 11. trasmettere all'Amministrazione quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni legate al finanziamento PNRR e al rispetto del DNSH;
- 12. sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri conseguenti il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dai Regolamenti comunali in vigore, che dovranno essere rigorosamente applicati alla luce del luogo dove si svolgono le attività, salvo apposite deroghe stabilite dall'Amministrazione;
- 13. il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo presentato dall'operatore economico;
- 14. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL/DEC e assistenza;
- 15. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle lavorazioni;
- 16. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- 17. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
- 18. la verifica che tutta la documentazione presentata (fatture comprese) contenga i loghi e le diciture previste dal finanziamento europeo NextGenerationEU PNRR M5C2 2.1 come da bozza allegata al presente CSA;
- 19. all'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell'esecuzione nella cartellonistica di cantiere;
- 20. all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna;
- 21. all'esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali realizzate.
- La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della targa sarà oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo dell'intervento.
- La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
- intestazione contenente le generalità del finanziamento;
- emblemi istituzionali;
- oggetto dell'intervento realizzato;
- e contenere i loghi e le diciture previste dal finanziamento europeo NextGenerationEU PNRR M5C2 2.1 come da bozza allegata al presente CSA.
- 22. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
- 23. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei operazioni, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente, quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- 24. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile;

Trattandosi di cantiere di bonifica ambientale all'appaltatore spettano anche i seguenti

- z.a) rilievi topografici pre e post esecuzione delle lavorazioni e qualsiasi altro rilievo richiesto da ARPAV o dal Direttore del Contratto per porre in atto quanto previsto dal Decreto Regione Veneto n. 97/2023 che approva il verbale della Conferenza di Servizio e l'intervento di bonifica i rilievi topografici del sito costituiti da:
- 1) rilievo topografico dello stato di fatto (a seguito di pulizia generale) comprensivo di posizionamento di rete di capisaldi
- 2) rilievo topografico a completamento allontanamento cumuli esistenti
- 3) rilievo topografico a completamento scavi di bonifica ambientale
- 4) rilievo topografico finale a completamento riporti (as-build)
- I rilievi saranno eseguiti con strumentazione satellitare multicostellazione utilizzando coordinate ETF 2000 in appoggio alla rete dinamica nazionale.
- L'inquadramento sarà riportato in rete gauss boaga fuso Ovest con quote riferirite al all'IGM. Al completamento di ogni rilievo sarà consegnata la restituzione in formato cartacea e CAD. Compresi ogni altro onere;
- z.b) esecuzione dei vari campioni per la definizione del materiale rifiuto ai fini del riutilizzo/recupero in situ o trasporto in discarica autorizzata, come previsto nella documentazione di gara;
- z.c)individuare gli impianti esterni di recupero/smaltimento e sottoporli ad approvazione della DL/DEC;
- z.d) assistenza archeologica durante le fasi di scavo;
- z.e) esecuzione della bonifica bellica del sedime sottostante i "cumuli" e le altre aree individuate nel progetto di bonifica;

- z.f) le varie lavorazioni potranno essere eseguite anche in tempistiche diverse, a discrezione della DL/DEC, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa a riguardo;
- z.g) i mezzi, i macchinari, i materiali utilizzati in cantiere dovranno rispondere ai requisiti di DNSH e di economia circolare;
- z.h) indicare al DL/DEC la/le discariche autorizzate individuate per l'accoglimento dei rifiuti che conferiranno dal sito oggetto della presente bonifica;

Inoltre, a tutte sua cura e spese l'operatore economico è obbligato a sostenere:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantiere stesso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di conformità, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- l'operatore economico deve fornire a propria cura e spese, assistenza operativa e prestazioni di manodopera, strumenti e attrezzi, assaggi, prove, analisi, consulenze professionali specialistiche, scavi, fotografie, ecc. per effettuare tutte le operazioni di verifica, di monitoraggio, di prove, di rilievi, di indagini, se necessari, senza alcuna pretesa di compensi e rimborsi su motivata richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- le spese per gli eventuali allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei servizi ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., Telecom, amministrazione comunale, Città Metropolitana di Venezia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento del servizio;
- lo stesso non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa il servizio né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini della Amministrazione;
- l'operatore economico deve provvedere inoltre ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato per essere impiegati per gli eventuali servizi extra non contemplati in contratto, salvo riconoscerne le spese conseguenti come indicato;
- è tenuto a consegnare alla DL/DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali prestazioni

previste e ordinate in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL/DEC;

Per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti l'operatore economico è tassativamente tenuto a conservare la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, è avvenuto ad ogni effetto secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia e a fornirla all'Amministrazione qualora richiesta.

L'operatore economico deve provvedere alla fornitura e messa in opera di protezioni o chiusure provvisorie con materiale idoneo, a tutti gli attrezzi e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione completa e perfetta dei singoli servizi; all'operatore economico compete la sorveglianza del cantiere con sua completa responsabilità della sorveglianza affinché le segnalazioni non venga- no spostate o divelte. Detta segnaletica dovrà essere conforme, sia come singoli elementi sia come disposizione complessiva ed allestimento, alle prescrizioni vigenti. Resta pertanto a carico dell'operatore economico ogni responsabilità civile e penale e l'eventuale risarcimento per danni provocati a terzi, nell'esecuzione dei servizi appaltati.

E' inteso che il RUP o Il Direttore dell'esecuzione potranno entrare nel merito del sistema usato dall'operatore economico per attuare i mezzi di protezione contro danni, infortuni e incidenti, lasciando tuttavia allo stesso, in tale campo, ogni libertà di iniziativa nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, disposizioni, cautele tecniche e condizioni di prudenza.

Il RUP o Il Direttore dell'esecuzione si riserva di sospendere immediatamente il servizio qualora riscontrasse la non applicazione delle succitate normative.

E' obbligatorio mantenere, nell'ambito del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata del servizio, un idoneo strumento per chiamate di soccorso medico e di autoambulanza. L' operatore economico ha l'obbligo di lasciare le aree libere da ogni infrastruttura anche provvisoria e di materiali e rifiuti di ogni genere.

Prima dell'inizio dei servizi e comunque entro la data stabilita nel verbale di consegna l' provvede ad inoltrare alla Stazione Appaltante copia del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 35 - Occupazione di suolo

Saranno a cura e spese dell'operatore economico tutte le occupazioni di suolo necessarie per l'installazione del cantiere e per la formazione degli accessi e per l'esecuzione degli stessi servizi. L'operatore economico è solo esonerato dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dell'Amministrazione.

Art. 36. Conformità agli standard sociali

- 1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
- 2. I materiali, le pose e i servizi oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si

svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

- 3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- 1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

- d) il DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 45, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 46;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 47.
- 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

- 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 43, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 46.
- 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adequare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

art. 40. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41. Piano operativo di sicurezza (POS)

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL/DEC o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
- 3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

- 4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
- 5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 45.

Art. 42. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5. Ai sensi dell'articolo 119 comma 15 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 43 - Esecuzione d'ufficio

Nei casi in cui durante controlli eseguiti, sia le attività previste che per quelle derivanti da ordine di servizio, vengano riscontrate difformità, manchevolezze gravi o ritardi, sarà comunicato all'operatore economico il riscontro fatto e sarà diffidato ad uniformarsi alle disposizioni impartite o previste contrattualmente entro un termine stabilito dalla Stazione Appaltante e dipendente dall'urgenza nell'esecuzione del servizio. Trascorso tale termine la Stazione Appaltante potrà procedere all'esecuzione d'ufficio entro i tempi che la Stazione Appaltante riterrà opportuni. In tal caso la Stazione Appaltante, salvo il diritto alla rifusione dei danni e previo contraddittorio previsto all'art. 26, avrà facoltà d'ordinare o di fare eseguire d'ufficio, a spesa dell'operatore economico quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

Art. 44 - Durata giornaliera delle attività

L'operatore economico può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Rup. Il Rup può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l' non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

L'operatore economico si impegna ad applicare integralmente al personale in servizio, il CCNL giene Ambientale – Aziende Private e Municipalizzate in vigore dal 01.03.2023 al 28.02.2026 Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori: CONFLAVORO PMI, CONFSAL, FESICA nella parte economica e normativa, facendo riferimento inoltre ad eventuali accordi provinciali. I suddetti obblighi vincolano l' anche se cooperativa (nei rapporti con i soci, per i quali quindi il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti) e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 45. Anticipazione del prezzo

- 1. Ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
 - L'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
 - Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e seguenti dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.
- 2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione delle lavorazioni l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. Ai sensi dell'art. 125 comma 1, terzo periodo del Codice dei contratti, per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
- 3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

- b) la garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 46 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione di fattura e di un rapporto che evidenzi e quantifichi le attività svolte, accompagnate da elaborati grafici e documentazione fotografica in cui si evidenziano le aree interessate dalla prestazione. Tali documenti sono subordinati alla valutazione da parte del DEC.

Tale valutazione terrà conto sia delle prestazioni eseguite che degli oneri della sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Si evidenzia che l'esecuzione della bonifica bellica, rientrante tra gli oneri della sicurezza, è strettamente connessa all'esecuzione delle bonifiche ambientali come evidenziato nella documentazione di gara.

Inoltre L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalla scheda n. 5, consegnando al DEC la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento per il pagamento del servizio, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

I pagamenti saranno così determinati:

- 1 pagamento al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale
- 2 pagamento al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale

La quota restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verrà liquidata come rata di saldo alla redazione del certificato di conformità redatto dal collaudatore a seguito delle verifiche da parte degli operatori ARPAV della corretta esecuzione della bonifica ambientale, così come si evince dal Decreto Regione Veneto n. 97 del 30/10/2023.

Sarà comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili all'appaltatore, su benestare del RUP.

La Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei suddetti documenti effettua il controllo di conformità sulle prestazioni effettuate e sul rispetto dei criteri DNSH (rif. scheda 5), e in assenza di contestazioni, liquida gli importi nei successivi 30 (trenta) giorni.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è subordinato altresì:

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 48, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

agli adempimenti di cui all'articolo 24 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 61 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile;

ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del d.l. n. 363/2006 e s.m.i., convertito nella legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei contratti, decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ogni fattura deve contenere il riferimento al finanziamento europeo NextGenerationEU – PNRR M5C2 2.1 – allo specifico intervento – al CUP – al CIG – alla descrizione della prestazione oggetto di pagamento – al contratto sottoscritto – al c/c del beneficiario, Ditta e PIVA – Nome d PIVA della Stazione Appaltante e codice univoco per la fatturazione.

- Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione quanto subito sotto riportato:
- in caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- E' facoltà dell'appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
- In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui sopra.

Prestazioni a corpo

Non risultano lavorazioni a corpo nel presente appalto, ma nel caso ve ne fosse la necessità, la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione delle lavorazioni a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per l'esecuzione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette lavorazioni. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

Prestazioni a misura

La contabilizzazione delle prestazioni in economia previsti dal contratto, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3 lettera c, è effettuata come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell'articolo 33;

- b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;
- c) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL/DEC, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia;
- d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
- 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 47. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

- 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 5 e art. 60 del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- 2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT
- 3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
- 4. La compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente.
- 5. Le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell'appaltatore. Il direttore dei lavori/esecuzione contratto della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori/esecuzione contratto verifica altresì che l'esecuzione delle lavorazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel

comma 1, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art. 48. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e di congruità della manodopera

- 1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali e il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
- 4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui all'art. 47 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle competenze di cui all'articolo 47 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza limiti di tempo, nei seguenti casi:
 - a) in ipotesi di modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, in ipotesi di superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 22, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del

- punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- 3. Ai sensi dell'articolo 122 comma 2 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del Codice dei contratti.
- 4. Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice dei contratti, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DL/DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti. All'esito di tale procedimento la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
- 5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dell'eseguito. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dell'eseguito, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo determinazione del relativo costo. L'appaltatore provvede al ripiegamento dei

- cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
- 6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando le prestazioni di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dell'eseguito in contratto nonché delle prestazioni di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo delle prestazioni utilmente eseguite dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi servizi;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo del servizio secondo quanto prescritto del Decreto Regione Veneto n. 97/2023, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 50 - Comunicazioni/Stazione Appaltante di natura economica - amministrativa

Le comunicazioni all'Operatore economico avverranno esclusivamente in forma scritta. Il RUP o il Direttore dell'esecuzione del contratto effettueranno le loro comunicazioni redatte in duplice copia una delle quali, se richiesto nella comunicazione, dovrà essere restituita per ricevuta controfirmata. Eventuali osservazioni che l'operatore economico intendesse avanzare su una

comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza nessuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne. La Stazione Appaltante comunicherà all'operatore economico, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

L'operatore economico deve indirizzare ogni sua comunicazione al RUP o al Direttore dell'esecuzione del contratto, esclusivamente in forma scritta.

Qualunque evento che possa incidere sull'esecuzione del Servizio, dovrà essere segnalato alla Stazione Appaltante nel più breve tempo possibile e non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi. L'operatore economico dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 51 - Il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto

I compiti del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto relativi all'appalto sono:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'appalto e dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante;
- provvedere alle verifiche ed ai controlli di qualità, calcolando le eventuali penali da applicare alle contabilità del mese;
- provvedere all'esecuzione della contabilità dell'appalto, secondo le modalità di legge, applicando le modalità di calcolo definite dal presente capitolato;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'operatore economico, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 52 - Mezzi ed attrezzature

L'operatore economico è tenuto a disporre e ad utilizzare in servizio mezzi e attrezzature rispettando comunque le eventuali proposte formulate in sede di gara inerenti la materia e i criteri di valutazione offerte. Tutti i mezzi di servizio utilizzati nello svolgimento delle attività e servizi previsti nel presente appalto, dovranno essere chiaramente identificabili mediante scritte, loghi e diciture che saranno concordate con la Stazione Appaltante e rispettare i criteri DNSH.

Dovranno essere inoltre omologati e revisionati periodicamente al fine di mantenerli in perfetto stato.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e alle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a carico dell'operatore economico.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta efficienza.

La Stazione Appaltante, qualora riscontri mezzi ed attrezzature ritenute inservibili ed inadeguate, o non conformi alle disposizioni in atto, potrà richiedere la sostituzione conformemente a quanto previsto nell'offerta.

L'operatore economico è tenuto a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per la Stazione Appaltante. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata

per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che l'operatore economico avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

Art. 53 - Controllo della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo delle attività avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato o suo delegato, al quale l'operatore economico farà riferimento per tutte le disposizioni che la Stazione Appaltante stessa emanerà nei riguardi dei servizi, lavori oggetto del presente appalto.

Art. 54 - Fallimento dell'operatore economico

Il fallimento dell'operatore economico comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'operatore economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla stipulazione un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile interpellando interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, ai sensi dell'art. 124 del Dlqs 36/2023.

Art. 55. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

L'appalto non prevede espressamente categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Viene altresì valutato il riutilizzo in situ delle terre e rocce da scavo idonee a tale scopo, secondo quanto previsto nel progetto operativo di bonifica.

Art. 56. Terre e rocce da scavo

- 1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale e dal progetto operativo di bonifica, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti e/o presenti in situ. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
- 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore, proprio per la specificità dell'appalto, il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, secondo il Progetto Operativo di Bonifica approvato e le indicazioni della DL/DEC, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
- 3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 57. Custodia del cantiere

- 1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- 4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 58. Cartello di cantiere

- 1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Trattandosi di finanziamento PNRR il cartello darà evidenza ai loghi e alle diciture a riferite alla linea di intervento M5C2 2.1.
- 2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 59. Casi particolari di penali e deprezzamenti

- 1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all'appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;
 - b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalità esecutive, tipologie, caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce elementare oggetto dell'inadempimento o della violazione; resta fermo l'obbligo di ripristino o di rimedio a termini di contratto;
 - c) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).
- 2. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formale e se alla formalità omessa o violata è posto rimedio entro 7

- (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà della misura minima.
- 3. Fermo restando le più gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti connessi all'Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:
 - a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:
 - $P = IC \times PESO/100 \times PUNTI/100$ dove:
 - P = importo della penale in valore assoluto (euro),
 - IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),
 - PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,
 - PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall'aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all'elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;
 - b) se l'inadempimento è parziale e l'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di inadempimento:
 - --- è misurabile in termini di quantità, la penale di cui al comma 2 può essere ridotta di una quota proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita;
 - --- è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 è ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'utilità conseguita dalla Stazione appaltante;
 - c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serietà dell'Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalità dell'oggetto del contratto;
 - d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 60. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

- 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 61. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via

esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 32 del presente capitolato.

- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del presente Capitolato speciale.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

- 8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 9. L'appaltatore, in sede di fatturazione elettronica, è tenuto obbligatoriamente ad inserire:
 - Codice Univoco Ufficio: UFWX64Nome dell'ufficio: Uff eFatturaPA
 - Codice Fiscale e partita iva: 00339370272
 - Ufficio di destinazione del bene/servizio all'interno dell'Ente: Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche

-	CUP:	 	 	 							
_	CIG:	 	 	 	 	_	 _		_	 _	

- La fattura dovrà comunque dare evidenza degli estremi del c/c del soggetto realizzatore, del numero della fattura, della data di fatturazione, degli estremi identificativi dell'intestatario, dell'indicazione dell'importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge).

Art. 62. Disciplina antimafia

- 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
- 2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informativa antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
- 3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 63. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

- 1. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) protocollo di legalità vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

- b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
- 2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
- 3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
- 4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00.= (cinquecento) e massima dell'uno per 1000,00.= dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.
- 6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 64. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 65. Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi del d.m. 11-10-2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore si obbliga a rispettare i Criteri Minimi Ambientali che possano avere attinenza con le opere di bonifica ambientale e bonifica bellica da attuarsi col presente appalto.

Art. 66 – Foro competente, ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell'attuazione del contratto si applicano le norme e la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 ove ne ricorrano i presupposti, stabilendo che l'eventuale sottoscrizione di accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore fa cessare la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 67 – Trattamento dati personali

Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del contratto susseguente all'aggiudicazione, relativamente gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il tratta- mento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet

<u>www.comune.venezia.it</u> e/o le piattaforme digitali derivanti da obblighi di legge e di norma.

Art. 68 - Osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e capitolato

Per quanto qui non espressamente o diversamente disciplinato, si applicano tutte le norme in materia di lavori pubblici vigenti al momento di esecuzione dei lavori. L' aggiudicataria si impegna ad accettare espressamente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato e acconsente a che vengano riportate nel contratto susseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 69 - Proprietà dei dati

Tutti i dati derivanti dall'esecuzione del servizio sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

TABELLE alla Parte prima

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEL SERVIZIO (articolo 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti)

	Servizi di	Categoria Tabella A di cui all'allegato II.12		Classe	Euro al netto della sicurezza	Euro al lordo della sicurezza	Incide nza % tot. import o
1	Bonifica Ambientale	Prevalente scorporabi le (*) e subapplat abile con obbligo di qualificazi one		III e/o D	€ 485.680,68	€ 558.991,25	100%

Ai sensi dell'articolo 6 del presente capitolato speciale d'appalto ed ai sensi dell'allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, i servizi sono classificati nella categoria prevalente di opere "Bonifica Ambientale" appartenenti alla categoria "OG12 e/o Cat.9 dei Gestori Ambientali". Si prefigurano

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice e del comma 18, i servizi sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente:

- (*) Nello specifico di questo appalto i Servizi di "Bonifica Bellica" rientrano all'interno degli oneri della sicurezza, cat. Terrestre (B. TER) classif. I per € 49.840,53. Tali opere possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, se in possesso dei requisiti necessari, oppure può costituire A.T.I. con ditta avente i requisiti richiesti oppure subappaltati pertanto sono scorporabili e subappaltabili; Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, i servizi sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente:
- **subappaltabili** nella misura massima del 49,99 % ad imprese in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni obiettive, non possono essere suddivisi.

TOTALE	€	€
IMPORTO	485.680,68	69.992,27

TABELLA "B" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera

Bonifica Ambientale cat OG12-Cat 9 cl III-D € 485.680,68 ed € 69.992,27 come oneri della sicurezza per un totale di € 558.991,25

Negli oneri della sicurezza si distinguono i servizi di: Sicurezza Bonifica Bellica cat -B TER cl I € 49.840,53

ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A» ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AMBIENTALE

C.I. 15009 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI – SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE - PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (M5C2.2.1)

- Trasmissione Decreto Regione Veneto n.97_2023_AdR_POB_F. Manin
- Decreto Regione Veneto n. 97 del del 30/10/2023 con Verbali delle conferenze di Servizio approvate dal Decreto stesso;
- Forte Manin POB con allegati (= progetto di bonifica suoli insaturi 1 stralcio con allegati)
- Forte Manin POB integraz CDS 05.09.23 (= progetto di bonifica suoli insaturi 1 stralcio con integrazioni CdS)
- scheda n. 5 (DNSH)
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi
- analisi nuovi prezzi
- determinazione manodopera
- lista categorie e forniture per l'appalto
- piano di sicurezza e di coordinamento e tavv 1-2-3
- stima sicurezza
- schema di contratto

Allegato «B»

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui

all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- -la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- -la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- -la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- -la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- -la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- -art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- -la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- -I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- -L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- -I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- -Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- -E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- -Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione nº 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,	
Data:	

Allegato «C»	CARTELLO DI CANTIERE (articolo 58)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 5, INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE"









AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SETTORE EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

CUP: F73D21002200001
APPALTO: (C.I. 15009) RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI – SERVIZIO DI

BONIFICA AMBIENTALE

FINANZIAMENTO: Euro Euro

APPROVAZIONE: Intervento approvato con Determinazione Dirigenziale n. del

DIRETTORE	Ing. Simone Agrondi	NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ENTI					
DIRIGENTE	Ing. Francesca Marton						
RESPONSABILE UNICO	Arch. Silvia Caniglia	CONTRATTO REP. N DEL					
DEL PROCEDIMENTO		IMPRESA APPALTATRICE					
PROGETTISTA		(loghi)					
		(logill)					
COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE							
DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO							
DIRETTORE OPERATIVO							
COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE							
IMPORTO A BASE D'ASTA		QUALIFICA CATEGORIA PREVALENTE OG/OS					
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA		 per€					
ATTO DI AGGIUDICAZIONE							
IMPORTO CONTRATTUALE Di cui oneri della sicurezza	D.D. n del	DIRETTORE DI CANTIERE					
DURATA INTERVENTO		ISPETTORE DI CANTIERE					
DATA INIZIO	xxx giorni	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA					
DATA ULTIMAZIONE	xx/xx/202x						
	xx/xx/202x	SUBAPPALTI (loghi)					

		euro					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta + economie)	485.680,68					
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	69.992,27					
	T Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)						
R.a	Ribasso offerto in percentuale						
R.b	Offerta risultante in cifra assoluta						
3	Importo del contratto (T – R.b)						
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 %	11.179,82					
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	5.589,91					
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %						
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)						
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)						
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)						
1	Importo assicurazione C.A.R. articolo 39, comma 3, lettera a)						
6.b	di cui: per le opere (articolo 39, comma 3, lettera a), partita 1)						
6.c	per le preesistenze (articolo 39, comma 3, lettera a),						
	partita 2)						
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 39, comma 3, lettera a), partita 3)						
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)						
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, mesi comma 7						
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)						
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)						
8.c	di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)						
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)						
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)						
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1						
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7						
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni						
12.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
а	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						